COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 14/12/2021

FATTO

La ricorrente**,** quale cointestataria di un BFP serie Q/P da lire 250.000 emesso il 12/12/1987, lamenta quanto segue:

- alla maturata scadenza del titolo otteneva il rimborso di un importo, pari a Euro 1.384,52, di molto inferiore alle condizioni stampigliate sul retro del buono e non modificate da alcun timbro correttivo per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno di durata;
- con reclamo del 23/06/2021 chiedeva infruttuosamente all'intermediario il rimborso della differenza ancora dovuta pari a Euro 982,89.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale ha chiesto il riconoscimento dell' "*importo fisso dell'interesse dal ventunesimo al trentesimo anno come indicato nel titolo*", quantificato in Euro 982,89, oltre interessi "*calcolati per il periodo intercorrente tra la data di richiesta e quella di effettivo pagamento*".

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, eccepita in via preliminare l'incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro, ha precisato quanto segue:

- la serie Q è stata istituita dal DM del 13/06/1986 e ai sensi dell'art. 4 sono da applicare i saggi di tassi di interesse indicati nelle tabelle allegate al DM stesso;
- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse

rimane fisso (12%) e il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (dal 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi e l'importo indicato in tabella Lire X è fisso per ogni anno successivo fino al 30°);

- l'art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi";
- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia in quanto mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutavano conseguentemente le cifre, ciò inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- ai sensi del DM citato sui BFP emessi su moduli della precedente serie P sono stati apposti, i timbri sul fronte della serie di appartenenza "Q/P" e sul retro quello relativo ai nuovi quattro tassi in sostituzione dei precedenti;
- alla scadenza è stato correttamente offerto alla titolare quanto esattamente stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 1986 ed indicato nelle tabelle allegate al DM stesso;
- la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- in sede di emissione non è stato commesso alcun errore;
- parte ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento;
- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità;
- in materia di risparmio postale è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei BFP il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore e il collocatore e comporta, semmai il prevalere delle disposizioni normative sulle eventuali diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione secondo quanto stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del c.c.;
- l'asserito affidamento incolpevole della parte istante è del tutto infondato in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento di quanto sottoscritto e comunque usando la normale diligenza avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi data la pubblicazione del DM 1986 in GU;

qualora si volesse aderire, per mera ipotesi, alle richieste del cliente di applicazione dei saggi della serie P per il periodo compreso tra il 21° e 30° anno, la tesi risulterebbe altrettanto infondata per i contenuti dell'art. 6 del DM 1986.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla quantificazione della liquidazione del buono fruttifero postale emesso dall'Intermediario resistente, secondo criteri difformi da quelli risultanti dal titolo stesso.
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di incompetenza (temporale e per materia) sollevate dall'Intermediario.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Da un lato, in riferimento alla eccezione di incompetenza temporale, secondo l'orientamento costante dei Collegi il diritto alla liquidazione dei titoli sorge al momento

della scadenza degli stessi e non con la loro sottoscrizione, come preteso dall'Intermediario resistente.

Dall'altro lato, per quanto attiene, invece, alla eccezione di incompetenza per materia, giova ricordare che la competenza dell'Arbitro sulle questioni oggetto del ricorso è stata confermata anche dal Collegio di Coordinamento, che ha evidenziato come "*tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento*" (decisione n. 5676/13).

Ciò premesso, nel caso di specie, relativo al buono fruttifero postalo emesso sui modelli della serie P, successivamente alla variazione dei tassi disposta con D.M. del 13.6.1986 che ha istituito la serie Q/P, sulla base della documentazione versata in atti dalle parti risulta che le condizioni originarie della serie P indicate sul retro dei titoli sono state modificate e sostituite, con l'apposizione di un apposito timbro, con le differenti condizioni della serie Q/P soltanto per i primi 20 anni, così ingenerando un affidamento del titolare dei buoni circa l'applicazione delle condizioni economiche riportate sui buoni stessi per gli anni successivi; affidamento che merita piena tutela.

Come recentemente chiarito anche dal Collegio di Coordinamento, l'art. 5 del D.M. 13.06.1986 "*si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost.*" In quest'ottica, prosegue il Collegio, "*secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento*" (Coll. Coord., decisione n. 6142/2020).

Di conseguenza, sussiste il diritto della ricorrente alla applicazione delle condizioni riportate sul titolo per il periodo ricompreso dal ventunesimo al trentesimo anno (al netto delle ritenute fiscali), pur sempre nei limiti della domanda formulata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, nei limiti della domanda.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA